



2024/1874

9.7.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1874 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2024**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce norme relative ai modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci. In particolare, gli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabiliscono modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinati prodotti composti destinati al consumo umano, come pure per determinati movimenti di animali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽³⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

- (2) L'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce che il certificato ufficiale da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano deve corrispondere al modello di cui all'allegato III, capitolo 41, di tale regolamento di esecuzione. L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce che non è necessario un certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di determinate capsule di gelatina, se non sono ottenute da ossa di ruminanti. È pertanto necessario modificare di conseguenza l'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il titolo del corrispondente modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione ⁽⁶⁾ ha modificato il titolo del modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano di cui all'allegato III, capitolo 46, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Il nuovo titolo dovrebbe riflettersi anche nell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. È pertanto necessario modificare tale articolo di conseguenza.
- (4) L'allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ prescrive la presentazione di un certificato sanitario all'ingresso nell'Unione di partite di gelatina o collagene ottenuti da prodotti bovini, ovini o caprini diversi dalle pelli. Tale requisito si applica alla gelatina o al collagene presenti nei prodotti composti, come le capsule di gelatina, se la gelatina o il collagene sono ottenuti da ossa di ruminanti. L'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso di determinati prodotti composti (modello COMP) di cui all'allegato III, capitolo 50, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 escludono dalla certificazione i prodotti composti contenenti gelatina o collagene. Questo è fonte di ambiguità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione e il modello di certificato da utilizzare per l'ingresso di partite di prodotti composti contenenti gelatina o collagene. È pertanto opportuno modificare l'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il modello COMP di cui all'allegato III, capitolo 50, di tale regolamento di esecuzione al fine di prescrivere l'uso di tale modello di certificato per l'ingresso di prodotti composti contenenti gelatina o collagene, se la gelatina o il collagene sono ottenuti da ossa di ruminanti.
- (5) Il transito attraverso l'Unione presenta un rischio inferiore rispetto all'ingresso nell'Unione. L'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e il titolo dell'allegato III, capitolo 52, di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere modificati introducendo le stesse esclusioni, al fine di evitare che al transito di determinati prodotti composti si applichino norme più rigorose rispetto alle norme applicabili all'ingresso nell'Unione.
- (6) Gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione ⁽⁸⁾ fanno riferimento ai modelli di certificati sanitari per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza, per il pollame allevato per la produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza, per gli animali domestici delle specie bovina e suina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza e per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello. Gli articoli 31 e 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 fanno riferimento agli stessi certificati di tali «modelli di certificati sanitari». Tuttavia i modelli di certificati sanitari di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624 non contengono certificazioni in materia di sanità animale. Per tale motivo, e a fini di coerenza della formulazione, è opportuno modificare di conseguenza gli articoli 31 e 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l'allegato IV del medesimo regolamento.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale nonché il modello di attestato privato per l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti composti (GU L 325 del 20.12.2022, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2504/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj).

- (7) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624 prevede che un certificato pertinente accompagni le carcasse non eviscerate di pollame al macello o al laboratorio di sezionamento o sia inviato in anticipo in qualsiasi formato. È necessario includere il termine «laboratorio di sezionamento» nel modello di certificato sanitario per il pollame allevato per la produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita macellato presso l'azienda di provenienza di cui all'allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, al fine di allineare tale modello di certificato sanitario all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione ⁽⁹⁾ ha modificato l'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 consentendo la macellazione di ovini e caprini presso l'azienda di provenienza a determinate condizioni. È pertanto necessario tenere conto di tale modifica nell'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e nel modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza di cui all'allegato IV, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2024/1141 ha modificato l'allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, autorizzando i centri di lavorazione della selvaggina a ricevere e manipolare ratti d'allevamento e ungulati d'allevamento quando dispongono di strutture adeguate per manipolare in condizioni igieniche la selvaggina d'allevamento macellata nell'azienda agricola. È pertanto necessario tenere conto di tale possibilità nei modelli di certificati sanitari per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza di cui all'allegato IV, capitoli 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (10) La verifica delle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 rientra nell'ispezione ante mortem definita all'articolo 17, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. La certificazione della verifica delle informazioni sulla catena alimentare dovrebbe pertanto figurare nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 in caso di macellazione e di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (12) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti composti destinati al consumo umano di cui all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

- 1) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti, corrisponde al modello GEL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 41.»

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova (GU L, 2024/1141, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1141/oj).

- 2) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, corrisponde al modello HRP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 46.»;

- 3) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro

1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 50.

2. La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche all'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti:

- a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati; oppure
- b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.»;

- 4) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro

1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), da utilizzare per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello TRANSIT-COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 52.

2. La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche al transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti:

- a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati;
- b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.»;

- 5) gli articoli 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 31*

Modello di certificato sanitario in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

- a) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 1, per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- b) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 2, per il pollame allevato per la produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- c) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 3, per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, e sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
- d) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 4, per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624.

Articolo 32

Modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde al modello di cui all'allegato IV, capitolo 5.»;

- 6) gli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 29 aprile 2025 continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti composti destinati al consumo umano di cui all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, accompagnate dall'opportuno certificato sanitario/ufficiale rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 50, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 29 gennaio 2025.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono così modificati:

1) l'allegato III è così modificato:

a) nella tabella, l'elenco dei modelli di certificati è così modificato:

i) la voce relativa al modello GEL è sostituita dalla seguente:

«GEL	Capitolo 41: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti»
------	--

ii) la voce relativa al modello COMP è sostituita dalla seguente:

«COMP	Capitolo 50: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro»
-------	--

iii) la voce relativa al modello TRANSIT-COMP è sostituita dalla seguente:

«TRANSIT-COMP	Capitolo 52: modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro»
---------------	---

b) il titolo del capitolo 41 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 41

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIVERSA DALLE CAPSULE DI GELATINA NON OTTENUTE DA OSSA DI RUMINANTI (MODELLO GEL);

c) il capitolo 50 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA NON OTTENUTA DA OSSA DI RUMINANTI, IL COLLAGENE NON OTTENUTO DA OSSA DI RUMINANTI E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, NONCHÉ UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO (MODELLO COMP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato COMP

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC		
Il sottoscritto certifica:				
II.1.	di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti delegati (UE) 2019/624 e (UE) 2022/2292 della Commissione e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/627 e (UE) 2021/405 della Commissione.			
II.2.	<p>I prodotti composti di cui alla parte I:</p> <p>(a) sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti;</p> <p>(b) sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla provenienza dei prodotti di origine animale utilizzati nella loro produzione;</p> <p>(c) sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di cui al punto II.1;</p> <p>(d) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il paese terzo o territorio interessato;</p> <p>(e) contengono prodotti trasformati di origine animale che sono stati prodotti negli stabilimenti situati negli Stati membri o nei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale;</p>			
II.3.	I prodotti composti ⁽²⁾ di cui alla parte I contengono:			
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.3.A. un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽³⁾ , esclusi la gelatina ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:			
	II.3.A.1.	soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei all'ingresso nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:		
	Specie ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁵⁾	Origine ⁽⁶⁾	Stabilimenti riconosciuti ⁽⁷⁾
	⁽¹⁾ [II.3.A.2. provengono:	<p>⁽¹⁾ [dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]</p> <p>^{(1) e/o} [da uno Stato membro;]</p> <p>^{(8)(1) e/o} [da una zona contrassegnata dal codice da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con trattamento assegnato A, e dalla zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne con trattamento assegnato A:]]</p>		

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ [II.3.A.3. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e</p> <p>⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p>^{(1) e/o} [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]</p> <p>^{(1) e/o} [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]</p> <p>^{(1) e/o} [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ e/o [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>⁽¹⁾ [b] i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p>⁽¹⁾ [i] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [ii] gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]</p> <p>⁽¹⁾ [c] gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [c] gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p>i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>⁽¹⁾ [b] i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ e/o [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p>⁽¹⁾ [i] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [ii] gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o II.3.B. un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro ⁽⁹⁾ che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e sono pertanto idonei all'ingresso nell'Unione come tali, e:</p> <p>a) sono stati prodotti:</p> <p>⁽¹⁰⁾ (1) [nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari agli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽¹⁰⁾ (1) e/o [in uno Stato membro;]</p> <p>e negli stabilimenti (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, alla data della produzione, per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro);</p> <p>b) provengono:</p> <p>⁽¹⁾ [dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]</p> <p>⁽¹⁰⁾ (1) e/o [da uno Stato membro;]</p> <p>⁽¹⁰⁾ (1) e/o [da una zona contrassegnata dal codice da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e dalla zona in cui è stato prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata nella parte 1 in tale allegato;]</p> <p>⁽¹⁾ [c] sono prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati, fabbricati con latte crudo ottenuto da:</p> <p>⁽¹⁾ [[<i>Bos taurus</i>] ⁽¹⁾, [<i>Ovis aries</i>] ⁽¹⁾, [<i>Capra hircus</i>] ⁽¹⁾, [<i>Bubalus bubalis</i>] ⁽¹⁾, [<i>Camelus dromedarius</i>] ⁽¹⁾ e prima della spedizione nell'Unione sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti:</p> <p>⁽¹⁾ (10) [almeno a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]]]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾⁽¹¹⁾ <i>oppure</i> ⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente dopo il trattamento termico;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione HTST del latte con pH inferiore a 7,0;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:</p> <p>⁽¹⁾ [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [animali diversi da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]]</p> <p>⁽¹⁾ [d] sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da una zona elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.3.C. prodotti della pesca che provengono dallo stabilimento riconosciuto n.⁽¹²⁾ situato nel paese⁽¹³⁾;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.3.D. ovoprodotti che:</p> <p>II.3.D.1. provengono dallo stabilimento riconosciuto n.⁽¹²⁾ situato:</p> <p>⁽¹⁾ [nella zona contrassegnata dal codice⁽¹⁴⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [in uno Stato membro;]]</p> <p>II.3.D.2. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo ameno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p>⁽¹⁾ [a] attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a] gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>⁽¹⁾ [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>⁽¹⁾ [a 55,6 °C per 870 secondi;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [a 67 °C per 20 ore;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [le miscele di uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [completamente cotte;]]</p> <p>⁽¹⁾ [b] attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [b] gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [a 55 °C per 2 278 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [le uova intere sono state:</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]]]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi.]]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [completamente cotte;]]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.3.E. gelatina o collagene ottenuti da ossa di ruminanti</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.E.1. che provengono dallo stabilimento riconosciuto n.⁽¹²⁾ situato nel paese⁽¹⁵⁾;</p> <p style="padding-left: 20px;">II.3.E.2. per i quali:</p> <p>⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene sono nati, sono stati allevati continuamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>i) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>ii) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>iii) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>iv) agli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>v) la gelatina o il collagene sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>a) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>b) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da:</p> <p>i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>⁽¹⁾ [c) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [c) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>i) agli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>ii) la gelatina o il collagene sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene: <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da: <ul style="list-style-type: none"> i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]
	<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente prodotti a base di carne quale elencato nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e/o prodotti ottenuti dal colostro trasformati quale elencato nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e/o prodotti lattiero-caseari trasformati quale elencato nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e/o prodotti della pesca quale elencato nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e/o ovoprodotti quale elencato nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Il nome del paese di spedizione deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.</p> <p>Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>Casella I.27: «Descrizione della partita»: «Codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208. «Impianto di fabbricazione»: inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p>

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>«Natura del prodotto»: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare «prodotti a base di carne». In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare «prodotti lattiero-caseari». In caso di prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro indicare «prodotti ottenuti dal colostro». In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca, specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti indicare «ovoprodotti».</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di detti prodotti da tale paese terzo o territorio o loro zona, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o territorio o loro zona per l'ingresso nell'Unione di detti prodotti non era sospesa.</p> <p>(3) «Prodotti a base di carne» come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(4) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), OVI = ovini (<i>Ovis aries</i>) e caprini (<i>Capra hircus</i>) domestici, EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>), RM = conigli d'allevamento, POU = pollame domestico, RAT = ratti, RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, EQW = solipedi di selvaggina selvatica, WL = leporidi selvatici, WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, GBM = selvaggina da penna.</p> <p>(5) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o «UE» per i prodotti a base di carne provenienti dagli Stati membri.</p> <p>(7) Inserire il numero di riconoscimento UE degli stabilimenti di origine dei prodotti a base di carne contenuti nel prodotto composto.</p> <p>(8) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (4).</p> <p>(9) Per «prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per «prodotti ottenuti dal colostro» si intendono i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(10) Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari originari delle zone elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o di uno Stato membro e ivi prodotti, contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(11) Tale opzione di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari prodotti nelle zone elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento è stato applicato nella zona di cui alla casella I.7, elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	---

PAESE	Modello di certificato COMP
<p>(12) Numero di riconoscimento, rispettivamente, dello stabilimento di prodotti della pesca, dello stabilimento di ovoprodotti o dello stabilimento di gelatina/collagene elencato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o, se i prodotti della pesca, gli ovoprodotti o la gelatina/il collagene sono originari di uno Stato membro, numero di riconoscimento dello stabilimento di prodotti della pesca, dello stabilimento di ovoprodotti o dello stabilimento di gelatina/collagene riconosciuto conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(13) Paese di origine da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca, quale elencato nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Nel caso di prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, dal paese di origine deve essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Se i prodotti della pesca sono originari di uno Stato membro, deve essere indicato lo Stato membro di origine.</p> <p>(14) Il codice della zona come elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(15) Paese di origine da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini e caprini e destinati al consumo umano, quale elencato nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Se la gelatina o il collagene ottenuti da ossa di ruminanti sono originari di uno Stato membro, deve essere indicato lo Stato membro di origine.</p> <p>(16) Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un veterinario ufficiale; - un certificatore o un veterinario ufficiale per i prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca. 	
<p>[Veterinario ufficiale]⁽¹⁾ / [Certificatore]⁽¹⁾ / [Certificatore]⁽¹⁾ / [Certificatore]⁽¹⁾</p>	
<p>Nome e cognome (in stampatello)</p>	
<p>Data</p>	<p>Qualifica e titolo</p>
<p>Timbro</p>	<p>Firma»</p>

d) il titolo del capitolo 52 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, NONCHÉ UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO (MODELLO TRANSIT-COMP)»;

2) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO IV

L'allegato IV contiene i seguenti modelli di certificati sanitari:

- Capitolo 1: modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624
- Capitolo 2: modello di certificato sanitario per il pollame allevato per la produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624
- Capitolo 3: modello di certificato sanitario per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, e sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624
- Capitolo 4: modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624
- Capitolo 5: modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624

CAPITOLO 1

Modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624

Nome del veterinario ufficiale:

N.:

1. Identificazione degli animali

Specie:

Numero di animali:

Marchiatura di identificazione:

Proprietario degli animali:

2. Provenienza degli animali

Indirizzo dell'azienda di provenienza:

Identificazione del locale di stabulazione *:

3. Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello:

.....

con il seguente mezzo di trasporto:

4. Altre informazioni pertinenti

.....

5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara:

- a) che gli animali di cui al punto 1 sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle (orario) del (data) e giudicati idonei alla macellazione;
- b) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti animali:
- c) che i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli;
- d) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a:

(Luogo)

il:

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

* Facoltativo

CAPITOLO 2

Modello di certificato sanitario per il pollame allevato per la produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624

Nome del veterinario ufficiale:

N.:

1. Identificazione delle carcasse non eviscerate

Specie:

Numero di animali:

Proprietario degli animali:

2. Provenienza delle carcasse non eviscerate

Indirizzo dell'azienda di provenienza:

3. Destinazione delle carcasse non eviscerate

Le carcasse non eviscerate verranno trasportate al seguente macello o laboratorio di sezionamento:

.....

con il seguente mezzo di trasporto:

4. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara:

- a) che le carcasse non eviscerate di cui al punto 1 appartengono ai volatili esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle(orario) del (data) e giudicati idonei alla macellazione;
- b) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti volatili:
- c) che i registri e la documentazione riguardanti detti volatili soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli;
- d) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a:

(Luogo)

il:

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

CAPITOLO 3

Modello di certificato sanitario per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e la selvaggina d'allevamento macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, e sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624

Nome del veterinario ufficiale:

N.:

1. Identificazione degli animali

Specie:

Numero di animali:

Marchiatura di identificazione:

Proprietario degli animali:

2. Provenienza degli animali

Indirizzo dell'azienda di provenienza:

Identificazione del locale di stabulazione*:

3. Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, al seguente centro di lavorazione della selvaggina:

.....

con il seguente mezzo di trasporto:

4. Altre informazioni pertinenti

.....

5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara:

- a) che gli animali di cui al punto 1 sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza indicata al punto 2 alle (orario) del (data) e giudicati idonei alla macellazione;
- b) che gli animali sono stati macellati presso l'azienda di provenienza alle (orario) del (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente;
- c) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti animali:
- d) che i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli;
- e) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a:

(Luogo)

il:

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

* Facoltativo

CAPITOLO 4

Modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624

Nome del veterinario ufficiale:

N.:

1. Identificazione degli animali

Specie:

Numero di animali:

Marchiatura di identificazione:

Proprietario degli animali:

2. Provenienza degli animali

Indirizzo dell'azienda di provenienza:

Identificazione del locale di stabulazione*:

3. Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello o centro di lavorazione della selvaggina:

.....

con il seguente mezzo di trasporto:

4. Altre informazioni pertinenti

.....

5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara:

- a) che gli animali di cui al punto 1 sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza indicata al punto 2 alle (orario) del (data) e giudicati idonei alla macellazione;
- b) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti animali:
- c) che i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli;
- d) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a:

(Luogo)

il:

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

* Facoltativo

CAPITOLO 5

Modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624

Nome del veterinario ufficiale:

N.:

1. Identificazione degli animali

Specie:

Numero di animali:

Marchiatura di identificazione:

Proprietario degli animali:

2. Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo:

Identificazione del locale di stabulazione*:

3. Destinazione degli animali

Gli animali verranno trasportati al seguente macello:

.....

con il seguente mezzo di trasporto:

4. Altre informazioni pertinenti

.....

5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara:

a) che gli animali di cui al punto 1 sono stati esaminati prima della macellazione presso il luogo indicato al punto 2 alle (orario) del (data) e giudicati idonei alla macellazione;

b) che gli animali sono stati macellati alle (orario) del (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente;

c) che il motivo della macellazione d'urgenza è stato:;

.....

d) che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere di detti animali:;

.....

e) di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a:

(Luogo)

il:

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

* Facoltativo».
